

RELAZIONE
SULLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA
E DELLE RISORSE MINERARIE
(Anno 1999)

Premessa

Il presente documento costituisce un aggiornamento di quello trasmesso al Parlamento nel corso del 1999.

L'aggiornamento è relativo alle attività svolte nel corso del 1999, anche se sono presentati i più recenti eventi che possono avere rilievo sulla realizzazione delle iniziative intraprese.

Anche nel corso del 1999 l'ENEA, l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ha contribuito nel processo di attuazione della legge 10/91, soprattutto per quanto riguarda le attività relative all'uso efficiente dell'energia, alla programmazione energetica locale e alla promozione delle fonti rinnovabili di energia.

Nel complesso si può notare che la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in materia di risparmio energetico e di uso razionale dell'energia stia sempre più responsabilizzando gli operatori addetti al settore. La pianificazione energetica regionale secondo più avanzati criteri interpretativi di uso delle risorse naturali è stata, in molti casi, avviata o ne sono stati definiti i principi ispiratori, anche se in diversi casi, a fine 1999, non è stato neanche avviato lo studio per la definizione del documento di programmazione.

La pianificazione energetica comunale, invece, si sta diffondendo anche nelle città di medie dimensioni oltre a vedere interessate metropoli quali Roma e Torino e capoluoghi come Firenze, Bologna e Palermo.

La disciplina della gestione degli impianti termici dettata dal D.P.R. 412/93 è stata adeguata allo sviluppo delle più avanzate tecnologie, definendo procedure più lineari e, quindi, certe per i controlli degli impianti stessi.

Per quanto concerne il sostegno finanziario agli interventi previsti agli artt. 11, 12 e 14. nonché della legge 308/82, è da notare che sono rilevanti le revoche di concessioni di contributi, soprattutto a seguito o della mancata realizzazione dell'intervento o per l'opzione operata dal richiedente di una diversa forma di sostegno finanziario pubblico.

Il programma di metanizzazione di Mezzogiorno, superata la fase di stallo legata alle interpretazioni della legge 266/97 che rendeva disponibili stanziamenti per 1.000 miliardi di lire, anche a seguito dell'approvazione di un apposito emendamento all'articolo 28 della legge 144/99, ha visto definire gli obiettivi quantitativi per i singoli interventi a seguito dell'approvazione della delibera CIPE 30 giugno 1999.

Le incentivazioni

La legge n. 10 del 9 gennaio 1991, in attuazione del piano energetico nazionale ha previsto incentivi finanziari in conto capitale per la realizzazione d'iniziative riguardanti:

- il risparmio energetico (impianti di cogenerazione, teleriscaldamento, impianti eolici e fotovoltaici di potenza superiore a 10MW, modifiche di processo dei cicli di produzione industriale) (art.11)

- l'attuazione di progetti dimostrativi (art. 12).

- lo sviluppo di fonti rinnovabili (realizzazione di impianti idroelettrici) (art.14).

Nel periodo 1992-1993, sulla base dei decreti attuativi del 17/7/91.e.7/5/92, il MICA ha provveduto ad attribuire complessivamente 636 miliardi di lire per la realizzazione di 368 iniziative, per un investimento di circa 2.000 miliardi di lire ed un beneficio atteso in termini di risparmio energetico pari a circa 1,8 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) l'anno. .

In maniera più dettagliata le risorse pari a 636 miliardi impegnate in forma poliennale sono state così suddivise :

tipologia	progetti n.	contributo (30%) (miliardi)	risparmio energia (TEP/anno)
Art. 11 - impianti di potenza > 10MW	204	392	1,3
Art. 12 - impianti dimostrativi e prototipi	53	160	0,4
Art. 14 impianti idroelettrici	111	84	0,13
totale	368	636	1,8

La legge 10/91 ha previsto, inoltre, agli artt. 8, 10 e 13 il trasferimento alle regioni con delibera del CIPE, di fondi stanziati annualmente per interventi minori nel settore del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili . I fondi totali stanziati e trasferiti alle regioni nel periodo 91-99 sono pari a 237,5 miliardi.

Interventi nel settore dell'energia — anno 1999

Legge 10/91 - Piano energetico nazionale

- art. 11 - Risparmio energetico

A fine 1998 rimanevano da erogare fondi per 74,07 miliardi per contributi concessi ai sensi dell'art. 11 della L.10/91. Nel corso del 1999, sono stati erogati 3,9 miliardi ed revocati contributi per 20,3 miliardi di lire.

- art. 12- Progetti dimostrativi

A fine 1998 rimanevano da erogare fondi per 71,44 Miliardi per contributi concessi ai sensi dell'art. 12 della L.10/91. Nel corso del 1999 sono stati erogati contributi per 23 miliardi e revocati per 10 miliardi.

- art. 14 - Impianti idroelettrici

A fronte di 40,43 Miliardi che rimanevano da erogare alla fine dell'anno 1998 per contributi concessi ai sensi dell'art. 14 della L.10/91, nel corso del 1999 sono stati erogati 1,5 miliardi e revocati 0,6 miliardi di lire.

- artt. 8, 9 e 13 - Fondi da trasferire alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

Per quanto riguarda 18 miliardi di fondi stanziati nel 1998 e destinati alle sole regioni a statuto autonomo, dopo l'approvazione del criterio di ripartizione da parte del CIPE e dopo la registrazione della Corte dei Conti, ne è stata disposta l'erogazione con D.M. 2084/99.

Si ricorda che a partire dal 1996, la legge finanziaria 1995 ha previsto, per le sole regioni a statuto ordinario, la soppressione dei trasferimenti finanziari dei fondi stanziati annualmente, trasferendo anche le relative competenze.

Nel corso dell'anno, sono state attivate n. 20 commissioni per l'effettuazione delle verifiche tecnico-amministrative su iniziative oggetto di agevolazione sia ai sensi della legge 308/82 che della legge 10/91.

Attività svolta con le Regioni in applicazione dell'art. 12 della legge 537/93, di trasferimento delle competenze relative all'art. 11 della legge 10/91 e conferimento di funzioni ai sensi del D.L. 31 marzo 1998, n. 112.

E' continuata l'attività di supporto alle Regioni per le istruttorie relative a progetti relativi all'art. 11 della legge 10/91 già oggetto di valutazione da parte del MICA ai sensi del D.M. del 7 maggio 1992 e trasferiti alle regioni stesse, ai sensi dell'art. 12 della L.537/93. La collaborazione, disciplinata dai criteri direttivi emanati dalla conferenza Stato-Regioni in data 1-12-1994 si è

articolata in numerosi contatti con le Regioni per chiarimenti in merito alla normativa trasferita, in chiarimenti relativi alla documentazione trasmessa dagli Uffici ministeriali e nel supporto agli Uffici regionali durante la fase di controllo della documentazione giustificativa degli investimenti presentata dalle società .

E' inoltre da segnalare per quanto riguarda le attività di questa Amministrazione, quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, il capo V di tale decreto prevede all'art. 30, comma 2, l'attribuzione alle Regioni dei compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi.

Legge 308/82 - Fonti di energia e risparmio energetico

Nel corso del 1999, per contributi concessi fino all'anno 1990, ai sensi degli artt. 10, 11 e 14 della L.308/82 sono stati erogati, per iniziative in fase di ultimazione o ultimati, complessivamente 10,5 miliardi e revocati fondi per 23,4 miliardi di lire.

Nel corso dell'anno, compatibilmente con le risorse disponibili, è stata svolta un'intensa attività di riscontro, già avviata nel corso del 1998, finalizzata alla chiusura della legge 308/82.

Nella Tavola 2 è riportato lo stato delle erogazioni e delle revoche, per legge di finanziamento, per articoli e per capitoli di bilancio.

Le norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Alcuni dei provvedimenti relativi a tale materia non sono stati ancora emanati, in particolare quelli relativi a:

(art.4, c.1)	criteri generali tecnico/costruttivi ed alle tipologie per l'edilizia sia pubblica che privata;
(art. 4, c.2)	normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio di autorizzazioni e la concessione di finanziamenti e contributi;
(art.4, c.3)	criteri per la costruzione e la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale
(art. 30)	certificazione energetica degli edifici

Relativamente ai primi due commi, nel corso del 1999 sono stati definiti dal Ministero dei LL.PP. i testi dei due nuovi decreti. A tal proposito l'ENEA ha condotto una mediazione con i rappresentanti dell'industria delle costruzioni finalizzata all'accettazione dei nuovi limiti di isolamento termico previsti nei suddetti decreti. I decreti, attualmente in fase di emanazione, prevedono tra l'altro, per incidere in modo significativo sui consumi energetici e ridurre realmente le emissioni inquinanti delle nostre città, provvedimenti che definiscono un ruolo di controllo da parte degli Uffici Tecnici Comunali.

Il decreto relativo alla certificazione dei componenti degli edifici e degli impianti, previsto dall'art. 32, è stato pubblicato sulla G.U. del 5 maggio 1998, con il D.M. 2 aprile 1998; esso individua le classi dei componenti e le relative caratteristiche e prestazioni energetiche da certificare esclusivamente per quei componenti per i quali le disposizioni legislative europee o nazionali non prevedano già specifiche modalità di certificazione. L'obbligo della certificazione è aggiuntivo ai requisiti essenziali che garantiscono la libera circolazione dei prodotti sul territorio della Comunità Europea solo nel caso in cui il prodotto venga commercializzato facendo esplicito riferimento alle sue caratteristiche o prestazioni energetiche.

Per quanto attiene alla certificazione energetica degli edifici sono state avviate nuove analisi e riflessioni sul ruolo che tale azione può giocare tra quelle che dovranno essere intraprese per mantenere fede agli impegni assunti dal nostro Paese dopo la Conferenza Climatica di Kyoto. In questa nuova ottica è stato costituito dal CTI (Comitato Termotecnica Italiano) un gruppo di lavoro, coordinato dall'ENEA, con l'incarico di effettuare uno studio tecnico normativo per definire una coscienza ed una posizione di settore chiara e comune tra tutti gli operatori interessati, in termini di

concetti, procedure e competenze, alla luce anche delle esperienze acquisite nel corso di questo decennio in Italia e negli altri paesi europei.

Le complesse tematiche che in seno a questo gruppo di lavoro si stanno affrontando comprendono:

- la valutazione delle singole componenti energetiche oggetto della certificazione e dell'ambito di applicazione della normativa in relazione alla destinazione d'uso degli immobili;
- la scelta della metodologia di certificazione che potrebbe essere prescrittiva (lista positiva), previsionale (simulazione dei consumi) o diagnostica;
- l'integrazione delle problematiche energetiche con quelle ambientali per cui si dovranno valutare sia le caratteristiche di rispetto ambientale (in termini di emissioni di CO₂) sia i consumi energetici.

Si prevede che i lavori siano ultimati entro la fine del 2000.

Per quanto concerne le norme per il contenimento dei consumi con riguardo alla progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici, i verificatori qualificati dall'ENEA, su richiesta di Comuni e Province, assommano a 700 su 1100 partecipanti.

L'ENEA, con il sostegno del Ministero dell'Industria, nell'ambito delle iniziative per creare occupazione ha predisposto e presentato un progetto al Ministero del Lavoro denominato "Verifiche degli impianti termici" che prevede l'utilizzo di 500 disoccupati.

Il Progetto, presentato nell'ambito del pacchetto Treu per l'occupazione giovanile ed approvato dal Ministero del Lavoro il 18 dicembre 1997, è stato programmato per 32 Enti Locali dislocati nelle regioni interessate dall'intervento del Governo e in particolare in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'elenco delle pubbliche Amministrazioni dove si avvieranno al lavoro i disoccupati è riportato in allegato.

Il Progetto è stato articolato in 4 fasi:

- a) selezione ed avviamento dei lavoratori;
- b) formazione tecnica;
- c) attività operativa;
- d) formazione imprenditoriale.

La prima fase è partita a marzo 1998 con l'affissione dei bandi di reperimento dei disoccupati.

Nel maggio 1999 si sono concluse le attività degli uffici di collocamento con l'individuazione di circa 330 Lavoratori di pubblica utilità.

L'ENEA già da febbraio 1999 si è attivata per avviare il progetto presso gli Enti locali. A giugno 2000 risultano avviati 202 Lavoratori di Pubblica Utilità presso i numerosi Enti locali.

Entro la fine dell'anno 2000 si prevede che saranno chiusi i progetti presso altri 12 Enti locali.

Al fine di conferire funzioni e compiti dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali è stato emanato il D.Lgs. n. 112/98.

In base a questo decreto legislativo le Regioni devono individuare le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e trasferire tutte le altre agli Enti Locali.

In particolare, per quanto riguarda gli impianti termici, le Regioni devono svolgere una funzione di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali per l'attuazione della legge 10/1991 e del DPR n. 412/93, nonché assistere gli stessi per le attività di informazione dei cittadini e di formazione di operatori pubblici e privati nei settori della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici e per la certificazione energetica degli edifici.

Riguardo alla applicazione della procedura relativa alla presentazione delle relazioni tecniche di progetto del sistema edificio-impianto si segnala che l'azione di aggiornamento dell'ENEA, rivolta agli uffici tecnici comunali, si è conclusa con la realizzazione di circa 70 corsi che hanno visto il coinvolgimento di 17 Regioni e la partecipazione di circa 2000 Comuni e oltre 2500 tecnici.

Il risparmio energetico negli impianti di riscaldamento

Il D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993, regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha rappresentato una decisa e positiva novità nel quadro normativo del settore. Nonostante alcune difficoltà attuative ed una serie di polemiche su alcuni singoli punti, spesso non disinteressate, è stata, più volte e da varie parti, riconosciuta la sua sostanziale validità tecnica.

Si è ritenuto tuttavia opportuno predisporre una modifica del D.P.R., al fine di precisare alcuni elementi di dettaglio ed adeguare alcuni aspetti operativi alle mutate condizioni del parco impianti esistente sul territorio.

Sullo schema di modifica sono stati raccolti ed analizzati, come previsto dalla legge, i pareri degli enti e delle associazioni di categoria interessate, per un totale di oltre 70 interlocutori, del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata, pervenendo ad una stesura finale approvata verso fine anno dal Consiglio dei Ministri e firmata dal Capo dello Stato.

Nel nuovo decreto le modifiche riguardano i seguenti punti:

- Installazione di nuove caldaie unifamiliari negli ambienti abitati. Gli uffici della DG III della Unione Europea hanno contestato, fino al ricorso alla Corte di Giustizia e nonostante diverse proposte informali cui non hanno dato riscontro, la legittimità del divieto, previsto implicitamente al comma 10 dell'articolo 5, di installare generatori a focolare aperto negli ambienti abitati. La Corte, nel condannare l'Italia (non nel merito, ma per non aver seguito le previste procedure di ricorso contro le norme europee), ha dichiarato conforme al diritto comunitario una delle proposte a suo tempo avanzate, che consente l'installazione di tali generatori solo in presenza di una apertura fissa nelle pareti di notevoli dimensioni. Ci si è, pertanto, adeguati alla sentenza inserendo nella modifica al DPR il testo dichiarato conforme che, sostanzialmente, porta all'utilizzo di caldaie stagne, intrinsecamente sicure per gli utenti ed ormai ampiamente diffuse.

- Controllo tecnico periodico e manutenzione ordinaria degli impianti. Si ribadisce l'obbligo, per il responsabile dell'impianto, di far eseguire regolarmente, da ditte abilitate, le operazioni di controllo e manutenzione prescritte dal fabbricante e/o quelle previste dalla normativa tecnica vigente, precisando le operazioni da compiere, al fine di salvaguardare gli utenti da possibili abusi. Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito rapporto, su format predefinito.

- Verifiche periodiche sugli impianti termici da parte degli Enti Locali. Si tratta di un obbligo contenuto già nella legge 10/91 (ed in parte addirittura nella legge 373/76), per il quale il D.P.R. ha tentato di individuare modalità di adempimento alternative, almeno per una fase transitoria, basate

sull'autocertificazione da parte dei proprietari. Su quest'aspetto, e sul problema dell'adeguamento degli impianti termici a gas alla legge 46/90, sin dall'inizio del 1997 è stato attivato un Gruppo di Lavoro con l'obiettivo di elaborare proposte di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento delle norme per massimizzarne l'efficacia e limitare ove possibile i costi ed i problemi per gli utenti. Sulla base del documento prodotto dal G.d.L., le modifiche approvate prevedono, per gli impianti unifamiliari a gas, una procedura alternativa basata su una dichiarazione del manutentore e su verifiche a campione da parte degli enti locali.

- **Requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche da parte degli enti locali.** In un allegato specifico vengono definiti i requisiti minimi sia dell'organismo che del suo personale, escludendo in particolare possibili contrasti di interesse o comunque influenze economiche sulle risultanze dell'attività di verifica, e precisando alcuni requisiti di competenza del personale incaricato, competenza che deve essere almeno pari a quella di chi può essere abilitato ad installare o comunque operare sugli impianti medesimi.
- **Incompatibilità di ruoli.** Sempre accogliendo le raccomandazioni del Gruppo di Lavoro, o quanto meno di parte di esso, si stabilisce l'incompatibilità tra i ruoli di terzo responsabile dell'impianto, specificamente preposto al risparmio energetico, e fornitore di energia per il medesimo impianto, pur salvaguardando la possibilità di stipulare un "contratto servizio energia" (che si può avvantaggiare tra l'altro di una riduzione dell'I.V.A.) con modalità da definirsi con decreto congiunto Industria- Finanze.
- **Scarichi "a parete" dei prodotti di combustione.** Nel nuovo decreto si introduce una ulteriore deroga (valida per edifici storici mai dotati di alcun tipo di impianto) all'obbligo generalizzato, per edifici multipiano e multifamiliari, di scaricare i fumi oltre il colmo del tetto. Tuttavia, sia per gli edifici storici che per i casi di deroga già previsti, si introduce l'obbligo di utilizzare generatori a bassa emissione di CO ed NOx, analogamente a quanto stabilito da norme svizzere e tedesche.

La Pianificazione energetica regionale

L'attuale stato di definizione dei PER è riportato nella Tavola 4.

In sei ambiti regionali e provinciali i Piani sono stati approvati dalle rispettive Giunte e, come nella Regione Toscana e nella Valle d'Aosta, dal Consiglio Regionale, mentre in molte altre Regioni sono in corso gli Studi per la stesura o l'aggiornamento di Piani precedenti. Nella predisposizione dei Piani, gli Uffici regionali preposti si fanno in genere assistere dall'ENEA, da Agenzie regionali, Università, Consorzi, Società private e singoli esperti.

I PER realizzati hanno una impostazione caratterizzata da:

- un più marcato tentativo di integrazione orizzontale con altri piani non energetici (Piano Regionale di Sviluppo, Piano Territoriale, Piano Trasporti, Piano Rifiuti, ecc.) dai quali trarre le indicazioni per meglio definire gli obiettivi energetici da perseguire e, viceversa, richiedere a questi la necessaria valutazione energetica delle possibili soluzioni individuate, con una concezione sempre più integrata e trasversale del fattore energia;

- una maggiore integrazione con gli aspetti di carattere ambientale, ulteriore fattore di scelta, oltre a quello energetico ed economico, dei possibili interventi. Di fatto tutti i Piani realizzati hanno considerato prioritario l'obiettivo dell'abbattimento delle emissioni inquinanti derivanti dalla trasformazione e dal consumo delle fonti di energia e, per tale aspetto, si può parlare di *Piano Energetico-Ambientale*

- una diversa concezione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi del Piano, con una attenzione crescente alla concertazione e condivisione delle scelte con i soggetti interessati.